

A I N E V A
ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE
PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE

S T A T U T O

ART. 1

Tra la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Marche è costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe", in sigla: AINEVA.

L'Associazione ha sede in Trento, Vicolo dell'Adige 18.

ART. 2

Possono far parte a pieno titolo dell'Associazione anche altre regioni montane a seguito di specifica e motivata richiesta delle stesse e previa deliberazione dell'Assemblea come previsto dall'Art. 6, e previo un periodo di un anno durante il quale le Regioni richiedenti partecipano all'attività dell'AINEVA con la qualifica di osservatori; cioè con diritto di intervento ma senza diritto di voto e contribuendo alle spese vive di segreteria con un importo pari al 50% della quota associativa dell'anno in corso.

ART. 3

L'Associazione si propone di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che gli Enti associati svolgono in materia di prevenzione e studi inerenti alla neve e alle valanghe. Essa, in particolare, ha scopo di:

- a) promuovere lo scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe;
- b) favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati;
- c) promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore;
- d) curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi;
- e) curare la formazione, l'aggiornamento e la informazione dei tecnici del settore;
- f) curare i rapporti tecnici con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

ART. 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) l'Assemblea degli Enti associati, in persona dei Presidenti pro tempore, o loro delegati;
- c) il Comitato Tecnico Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 5

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne dirige l'attività, stipula i contratti, gli atti e le convenzioni; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito da un Vice Presidente.
- b) Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati a rotazione tra i Presidenti degli Enti associati o Assessori delegati, e durano in carica un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di tre anni.

ART. 6

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) la nomina dei Membri del Comitato Tecnico Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione del programma annuale di attività;
- e) la determinazione annuale della quota associativa;
- f) le modifiche dello statuto;
- g) le deliberazioni in merito alla partecipazione all'Associazione di altre Regioni montane;
- h) l'approvazione del regolamento di funzionamento proposto dal Comitato Tecnico Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. E' ammessa la partecipazione alle sedute di sostituti in forza di delega conferita di volta in volta dai membri effettivi.

ART. 7

Il Comitato Tecnico Direttivo è composto da un membro designato da ciascun Ente associato.

Il Comitato Tecnico Direttivo dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati. E' ammessa la partecipazione alle sedute di sostituti in forza di delega conferita di volta in volta dai membri effettivi.

ART. 8

Spetta al Comitato Tecnico Direttivo:

- a) curare l'esecuzione del programma di attività dell'Associazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) deliberare sugli atti e le spese dell'Associazione;
- d) deliberare, in genere, su tutte le attività di cui all'art. 3;
- e) individuare la struttura che funge da Segreteria;
- f) costituire gruppi di studio e di lavoro anche a carattere permanente, chiamando a farne parte funzionari degli Enti associati ed esperti esterni;
- g) assegnare alla Segreteria un fondo cassa per le spese correnti di gestione, determinandone la natura e l'importo massimo;
- h) conferire consulenze ad esperti su problematiche attinenti le finalità associative;
- i) redigere il regolamento di funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Tecnico Direttivo nomina un Coordinatore e un Vice Coordinatore per la durata di un anno, a rotazione tra i propri componenti, rinnovabili fino ad un massimo di tre anni.

Il Coordinatore promuove ogni attività dell'Associazione e provvede alle spese di gestione; il Vice Coordinatore lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 9

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

Esso ha il compito di :

- a) esaminare il bilancio ed il conto consuntivo;
- b) controllare la regolarità contabile degli atti dell'Associazione;
- c) esercitare, in quanto applicabili, tutte le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10

La Segreteria cura e mantiene i rapporti con gli Enti e le Istituzioni interessati.

ART. 11

Per la validità delle sedute degli organi collegiali è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; essi deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

La durata in carica degli organi dell'Associazione è prorogata di diritto fino all'avvenuta nomina o elezione dei sostituti.

ART. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti. Gli Enti associati mettono a disposizione dell'Associazione eventuali beni immobili o mobili registrati, necessari al proseguimento dei fini istituzionali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi ordinari annuali erogati dagli Enti associati;
- b) contributi volontari dei soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento delle finalità che essa si prefigge;
- c) lasciti e donazioni;
- d) somme corrisposte da soggetti pubblici e privati a titolo di anticipazione di spesa, a fronte di prestazioni da essi richiesti;
- e) reddito dei beni costituenti il patrimonio.

Allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto in favore degli Enti partecipanti, in proporzione alle quote associative versate.

ART. 13

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Ciascun Ente associato, per motivate ragioni, potrà recedere con preavviso di almeno sei mesi notificato al Presidente.

L'Assemblea, prima di approvare il recesso, verificherà il corretto adempimento degli impegni assunti dal richiedente alla data di notifica del recesso.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

* * * * *